

Esempio di circolare di studio personalizzabile per clienti assistiti per consulenza del lavoro

15/09/2014

La circolare contiene le **News** più importanti degli ultimi quindici giorni in materia lavoro, i prossimi **adempimenti e scadenze** per le imprese e una **guida pratica** che tratta in maniera sintetica e schematica l'argomento di maggior rilievo dell'ultimo periodo.

Sommario

Sommario.....	2
NEWS.....	3
1.1 - Orario di lavoro: sanzioni quintuplicate.....	3
1.2 - Bacheche aziendali: vietato motivare l'assenza del dipendente.....	4
1.3 - Contributi minimi Inpgi 2014.....	4
1.4 - Premi Inail: aggiornati i limiti di retribuzione imponibile.....	5
1.5 - Inps: il versamento al Fondo di solidarietà.....	5
1.6 - Durc: verifica autodichiarazione al momento in cui è resa.....	6
1.7 - Garanzia Giovani. Indennità di tirocinio delle Regioni erogato dall'Inps.....	7
1.8 - Regime "de minimis": nuovo modello di dichiarazione.....	7
1.9 - Istruzioni per l'ASpI dei soci lavoratori delle cooperative.....	8
1.10 - Imprese edili: facilitazioni per contratti a tempo determinato.....	8
1.11 - Gestione separata: posizioni debitorie delle aziende committenti.....	9
1.12 - 10 settembre: variazione del tasso di dilazione Inps e Inail.....	9
1.13 - Emersione stranieri 2012: permesso anche con ritardo nel pagamento dei contributi.....	10
1.14 - Le proposte dell'Italia per combattere il lavoro irregolare.....	10
1.15 - Piccola mobilità: senza fondi l'Inps chiederà gli addebiti contributivi.....	11
1.16 - Per la gestione dei collaboratori, accesso anche ad altro responsabile.....	11
1.17 - Circolare Minlavoro su ammortizzatori in deroga.....	11
1.18 - Novità per il Job Act.....	12
1.19 - Nuovi comuni in Emilia-Romagna: le procedure per l'agricoltura.....	13
GUIDA PRATICA.....	14
Incentivi Inps per l'assunzione/stabilizzazione dei disoccupati nel 2012.....	14
Informazioni di contatto.....	18



NEWS

1.1 - Orario di lavoro: sanzioni quintuplicate

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota prot. **14876** del 28 agosto 2014 - a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 153/2014, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18-bis, commi 3 e 4, D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. f, D.Lgs. 19 luglio 2004, n. 213 - è tornato sulla questione relativa alla rideterminazione delle sanzioni commesse nel periodo dall'1 settembre 2004 al 24 giugno 2008 e riferite a:

- durata massima dell'orario di lavoro;
- riposo giornaliero;
- riposo settimanale;
- ferie annuali.

In particolare, con la lettera circolare prot. 12552 del 10 luglio 2014 era stato chiarito che andavano rideterminate le citate sanzioni, in tutte quelle situazioni giuridiche pregresse ancora aperte o pendenti, secondo il regime sanzionatorio di cui all'art. 9 del RDL n. 692/1923 e all'art. 27 della Legge n. 370/1934.

Ad integrazione della precedente nota viene specificato che la rideterminazione dei suddetti importi deve essere effettuata tenendo conto della previsione di cui all'art. 1, comma 1177, Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, secondo cui gli importi delle sanzioni amministrative previste per le violazioni di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, entrate in vigore prima dell'1 gennaio 1999, vanno quintuplicati.

1.2 - Bacheche aziendali: vietato motivare l'assenza del dipendente

Il Garante per la Privacy, con provvedimento n. **341** del 3 luglio 2014, ha vietato ai datori di lavoro di indicare nelle bacheche e nelle intranet aziendali le motivazioni delle assenze dei dipendenti.

Anche se la finalità dell'azienda era quella di ottimizzare il servizio ed evitare contestazioni sulle sostituzioni, il Garante ha chiarito che tale divulgazione di dati personali, ed a volte anche sensibili, è in violazione del principio di pertinenza e non eccedenza.

Per garantire una corretta gestione dei turni di lavoro è, in pratica, sufficiente fornire ai lavoratori la semplice informazione dell'assenza dei colleghi e delle necessarie sostituzioni, omettendo le motivazioni.

1.3 - Contributi minimi Inpgi 2014

L'INPGI, con circolare n. **4** del 29 agosto 2014, ha ricordato che il 30 settembre 2014 scade il termine previsto per il pagamento dei contributi minimi per l'anno 2014.

L'Istituto ha sottolineato che sono tenuti al versamento del contributo minimo annuale tutti i giornalisti iscritti alla Gestione separata che nel corso dell'anno 2014 abbiano svolto attività giornalistica in forma autonoma.

Inoltre, in base a quanto disposto dall'art. 3 del vigente Regolamento della Gestione separata INPGI, per i giornalisti con un'anzianità di iscrizione all'Ordine professionale fino a cinque anni, il contributo minimo è ridotto al 50%.

A tal fine, l'anzianità deve essere valutata alla data del 30 settembre 2014, prendendo a riferimento la data di iscrizione all'Albo professionale; per cui, per l'anno 2014, potranno versare il contributo minimo in misura ridotta gli assicurati che risultino iscritti all'Ordine dei giornalisti con decorrenza successiva al 30 settembre 2009.

Per gli iscritti che risultino già titolari di un trattamento pensionistico diretto, la contribuzione dovuta è, invece, fissata ad un'aliquota non inferiore al 50% di quella ordinaria.

La nota riporta, altresì, la tabella degli importi dovuti per il 2014 nelle varie casistiche analizzate e ricorda che il pagamento dovrà essere eseguito con il Modello F24/Accise, reperibile sul sito dell'INPGI ed in quello dell'Agenzia delle Entrate (nella sezione modelli di versamento).

Viene ricordato, infine, che non sono tenuti al versamento del contributo minimo i giornalisti che abbiano svolto l'attività esclusivamente nell'ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, mentre, i giornalisti iscritti alla Gestione separata che, alla data del 30/09/2014, non abbiano svolto alcuna forma di attività giornalistica autonoma e che entro la fine del 2014 presumono di non svolgere alcuna attività giornalistica, sono esentati - previa comunicazione scritta di cessata attività - dal versamento del contributo minimo.

1.4 - Premi Inail: aggiornati i limiti di retribuzione imponibile

Con circolare n. **37** dell'1 settembre 2014, l'INAIL ha aggiornato i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi, riportati nella circolare 21/2014, a seguito del decreto ministeriale 10 giugno 2014 che ha rivalutato le prestazioni economiche erogate dall'Istituto nel settore industriale con decorrenza 1 luglio 2014 ed ha stabilito il minimale e il massimale di rendita nelle misure di € 16.163,70 e di € 30.018,30.

Gli aggiornamenti sono relativi a:

- lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita;
- familiari partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis c.c.;
- lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge 84/1994;
- lavoratori dell'area dirigenziale senza contratto part-time;
- lavoratori dell'area dirigenziale con contratto part-time;
- retribuzione di ragguglio;
- compensi effettivi per i lavoratori parasubordinati;
- retribuzione effettiva annua per gli sportivi professionisti dipendenti;
- alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti ad esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro.

1.5 - Inps: il versamento al Fondo di solidarietà

L'INPS, con circolare n. 100 del 2 settembre 2014, ha effettuato un riepilogo:

- del quadro normativo relativo ai fondi di solidarietà per il sostegno del reddito per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale;
- della natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo residuale costituito presso l'Istituto.

La circolare ha, soprattutto, chiarito che rientrano nell'ambito di applicazione del Fondo residuale le imprese individuate per esclusione - in relazione al settore di attività economica esercitata, o tipologia di datore di lavoro o dimensione - dall'applicabilità della normativa disciplinante le integrazioni salariali ordinaria o straordinaria.

Inoltre, al Fondo residuale contribuiscono solo le imprese che impiegano mediamente più di quindici dipendenti.

Posto che la soglia dimensionale deve essere verificata mensilmente con riferimento alla media occupazionale nel semestre precedente, nella circolare viene specificato che negli occupati:

- vanno ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica, con esclusione degli apprendisti, degli assunti con contratto di inserimento e di reinserimento lavorativo;
- i lavoratori part-time vanno conteggiati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno;

- i lavoratori intermittenti vanno conteggiati in proporzione all'orario effettivamente svolto nel semestre;
- i lavoratori ripartiti vanno computati nell'organico aziendale come parti di un'unica unità lavorativa.

Il lavoratore assente ancorché non retribuito (come nel caso di assenza per gravidanza e puerperio) è escluso dal computo dei dipendenti solo se in sua sostituzione è stato assunto un altro lavoratore (in tal caso sarà computato il sostituto).

La circolare ha, inoltre, dato il via libera al primo versamento del contributo fissando come data di scadenza quella del 16 settembre 2014: giorno entro cui le aziende con più di 15 dipendenti dei settori non coperti dalla Cig devono versare il contributo pari allo 0,5% della retribuzione di agosto dei loro dipendenti. È stata fissata, invece, al 16 dicembre, con maggiorazione dell'1% per interessi legali, il termine per versare i contributi relativi al periodo che va da gennaio a luglio 2014.

Ma sul punto l'Inps è tornata sui propri passi: con messaggio n. **6897** dell'8 settembre 2014 ha comunicato che, tenuto conto delle difficoltà tecniche nell'aggiornamento delle procedure informatiche dell'Istituto, le aziende potranno versare il contributo ordinario per il Fondo di solidarietà residuale, dovuto per le mensilità da gennaio a settembre 2014, entro il giorno 16 dicembre 2014, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, relativo al versamento del contributo ordinario dovuto per le predette mensilità, rimangono valide le istruzioni in precedenza fornite con la circolare 100.

1.6 - Durc: verifica autodichiarazione al momento in cui è resa

Con sentenza n. 486/2014, il TAR del Veneto ha affermato che la condizione di regolarità contributiva, anche per la verifica di autodichiarazione, deve sussistere alla scadenza del termine di 15 giorni assegnato per la regolarizzazione.

Tuttavia, con messaggio n. **6756** del 2 settembre 2014, l'INPS ha evidenziato che in merito si è pronunciato il Ministero del Lavoro che, con nota del 19/08/2014 prot. 14591, ha chiarito che, in assenza di un più uniforme orientamento giurisprudenziale, gli Istituti possono continuare ad operare come di consueto, effettuando una verifica della regolarità contributiva alla data di presentazione dell'autodichiarazione.

Stante quanto sopra i DURC per verifica di autodichiarazione continueranno ad essere definiti sulla base della situazione contributiva riferita alla data in cui la dichiarazione è stata resa da parte dell'interessato, ferma restando la valutazione di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate nella misura prevista dall'art. 8, comma 3 del D.M. 24 ottobre 2007.

Pertanto, ove alla predetta data sia accertata la condizione di irregolarità, l'eventuale regolarizzazione correlata alla notifica di un preavviso di accertamento negativo che riguardi l'emissione di un DURC di altra tipologia non potrà essere considerata ai fini dell'attestazione della regolarità riferita alla verifica di autodichiarazione.

In conclusione, il messaggio fornisce ulteriori precisazioni in merito al DURC rilasciato in

presenza di certificazione dei crediti resa dalle amministrazioni statali, dagli enti pubblici nazionali, dalle Regioni, dagli enti locali e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale.

1.7 - Garanzia Giovani. Indennità di tirocinio delle Regioni erogato dall'Inps

Con messaggio n. **6789** del 3 settembre 2014, l'INPS ha evidenziato che alcune Regioni, successivamente all'adozione del Piano Nazionale di attuazione della "Garanzia Giovani", hanno manifestato la volontà di affidare all'Istituto il previsto servizio di erogazione dell'indennità di tirocinio.

Il messaggio spiega che l'INPS metterà a disposizione della Regione/Provincia autonoma il servizio informatico per l'interscambio dei dati oggetto della Convenzione tramite il Sistema Informativo Percettori (SIP).

La Regione/Provincia autonoma potrà inviare, mensilmente o per altra periodicità temporale, il flusso dei dati necessari per il pagamento tramite il Sistema Informativo Percettori, accedendo al link "invio elenco beneficiari tirocinio UG".

Per ciascun beneficiario dovranno essere indicati dalla Regione o Provincia autonoma i dati anagrafici, l'indirizzo del domicilio del giovane tirocinante, le modalità di pagamento richieste, il periodo di riferimento e l'importo lordo complessivo da corrispondere a titolo di indennità di tirocinio per detto periodo.

1.8 - Regime "de minimis": nuovo modello di dichiarazione

L'Inps, con circolare n. 102 del 3 settembre 2014, ha elencato le agevolazioni di sua competenza per le quali si applicano i nuovi regolamenti circa il regime "de minimis" e si deve utilizzare il nuovo modello di dichiarazione ex articolo 47 D.P.R. n. 445/2000:

- sgravio contributivo previsto dall'articolo 22, Legge n. 183/2011;
- incentivo per favorire la ricollocazione lavorativa di soggetti privi di occupazione e beneficiari dell'ASPI, previsto dall'articolo 2, comma 10 bis, Legge n. 92/2012.

Per l'incentivo per l'assunzione di lavoratori iscritti nella "Banca dati per l'occupazione dei giovani genitori", previsto dal Decreto del Ministro della Gioventù del 19 novembre 2010, in attesa che i sistemi informativi centrali aggiornino il modulo telematico "GIOV-GE", i datori di lavoro interessati dovranno inviare la richiesta di ammissione al beneficio tramite il modulo telematico attualmente disponibile nel Cassetto previdenziale e contestualmente inoltreranno la dichiarazione "de minimis" secondo il nuovo modello, avvalendosi della funzionalità "Contatti" del Cassetto Previdenziale.

1.9 - Istruzioni per l'ASpl dei soci lavoratori delle cooperative

Con circolare n. **101** del 3 settembre 2014, l'INPS ha fornito le istruzioni attuative, a seguito del DI n. 79412/2014, per l'ASpl e la mini ASpl da liquidarsi per gli anni dal 2014 al 2017 per i soci lavoratori delle cooperative di cui al D.P.R. n. 602/1970, con rapporto di lavoro subordinato, nonché per il personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato.

Le suddette indennità ASpl e mini ASpl sono pertanto liquidate:

- con riferimento all'anno 2014, in misura proporzionale all'aliquota effettiva di contribuzione e cioè per un importo pari al 40% della misura delle indennità calcolate ai sensi della Legge n. 92/2012;
- con riferimento all'anno 2015, con una percentuale del 60%;
- con riferimento all'anno 2016, con una percentuale dell'80%;
- con riferimento all'anno 2017, con una percentuale del 100%.

La circolare si sofferma, altresì, sulle modalità di calcolo della prestazione in presenza di contribuzione piena e di contribuzione ridotta nel periodo di riferimento e sulle istruzioni operative e aspetti procedurali.

In particolare, con riferimento a questo ultimo punto, l'INPS chiarisce che le domande già definite nel corso dell'anno 2014 e relative a lavoratori che potevano vantare contribuzione versata nel medesimo anno, saranno riaperte d'ufficio.

1.10 - Imprese edili: facilitazioni per contratti a tempo determinato

Giungono precisazioni, dal Ministero del Lavoro con nota n. **14974** del 1° settembre 2014, sulla sottoscrizione dei contratti a tempo determinato per le imprese edili.

Le imprese edili di nuova costituzione vedono semplificata la modalità di computo della percentuale massima di lavoratori assunti a tempo determinato (20% dei dipendenti assunti a tempo indeterminato) rispetto a quelli di lavoro subordinato a tempo indeterminato impiegati in azienda.

Per le imprese edili che hanno iniziato la propria attività durante l'anno, infatti, il calcolo dei lavoratori che possono essere impiegati con contratto a termine viene effettuato tenendo conto del numero dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato che sono vigenti alla data di assunzione del primo lavoratore a termine, così come indicato con circolare ministeriale n. 18/2014.

Questa la regola generale, fermo restando i diversi limiti che possono essere fissati dalla contrattazione collettiva (CCNL). Qualora, infatti, esistesse una disciplina contrattuale in materia, questa troverebbe applicazione a partire dall'anno successivo a quello di avvio della nuova realtà imprenditoriale.

1.11 - Gestione separata: posizioni debitorie delle aziende committenti

L'Inps, con messaggio n. **6859** del 5 settembre 2014, ha comunicato che sono state elaborate le situazioni debitorie delle aziende committenti che, per l'anno 2013, hanno denunciato, tramite il flusso EMENS, il pagamento di compensi ai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della Legge 335/1995.

I committenti interessati ed i loro intermediari possono visualizzare le posizioni a debito tramite cassetto committenti GS seguendo il percorso: www.inps.it > Tipologia di Utenti > Cittadino oppure Aziende, Consulenti e Professionisti oppure Associazioni di Categoria > alla voce "Cassetto Previdenziale per Committenti della Gestione Separata".

Il messaggio chiarisce, inoltre, che la situazione debitoria comprende:

- l'omesso pagamento del contributo, sia totale che parziale, relativo al/ai singoli periodi di competenza;
- le sanzioni civili calcolate su contributi omessi;
- le sanzioni civili calcolate sul ritardato versamento del contributo dovuto.

La comunicazione debitoria è propedeutica al passaggio alle fasi successive per il recupero dei crediti.

1.12 - 10 settembre: variazione del tasso di dilazione Inps e Inail

L'Inps, a seguito della fissazione allo 0,05% del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, con circolare n. **103** dell'8 settembre 2014 stabilisce che, a decorrere dal 10 settembre 2014:

- l'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili e l'interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, dovranno essere calcolati al tasso del 6,05% annuo;
- in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lett. a), comma 8, dell'art. 116 della Legge 388/2000, la sanzione civile è pari al 5,55% in ragione d'anno;
- la medesima misura del 5,55% annuo, trova applicazione anche con riferimento all'ipotesi di cui alla lett. b), secondo periodo, del predetto art. 116, comma 8, ed all'ipotesi disciplinata dal comma 10 dell'art. 116;
- in caso di procedure concorsuali, poiché il tasso del TUR è sceso al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all'interesse legale maggiorato di due punti.

Anche l'INAIL, con circolare n. **38** del 9 settembre 2014, ha comunicato, dal 10 settembre 2014, la seguente variazione del tasso:

- 6,05% per l'interesse dovuto per rateazioni e dilazioni di pagamento per premi e accessori;
- 5,55% per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili.

La nuova misura del tasso sarà applicata alle istanze di rateazione e dilazione presentate anche in data anteriore al 10 settembre 2014, a condizione che la Sede non abbia ancora comunicato il piano di rateazione o dilazione, ovvero comunichi il piano di rateazione o dilazione il 10 settembre o in data successiva.

1.13 - Emersione stranieri 2012: permesso anche con ritardo nel pagamento dei contributi

Il Ministero dell'Interno, con nota prot. **4913** del 7 agosto 2014, ha ricordato che, per quanto riguarda la procedura di emersione dei lavoratori stranieri, in caso di rigetto per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, il lavoratore straniero potrà ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, qualora sia verificato il pagamento delle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale per almeno sei mesi, oltre al pagamento del contributo forfettario di euro 1000 e l'attestazione della presenza sul territorio nazionale almeno al 31.12.2011, rilasciata da un organismo pubblico.

Il Ministero afferma che il pagamento tardivo dei contributi consente il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione al lavoratore beneficiario della domanda di emersione.

1.14 - Le proposte dell'Italia per combattere il lavoro irregolare

Nel comunicato del ministero del Lavoro del 10 settembre 2014, l'Italia rende note le proprie proposte al CESE di Bruxelles, dove si sta discutendo di una piattaforma comune europea per il contrasto al lavoro irregolare.

Secondo il nostro Paese le conseguenze del lavoro irregolare non dovrebbero ricadere sul lavoratore, pertanto si propone di prevedere sanzioni più incisive per i datori di lavoro che utilizzano lavoro irregolare, come l'esclusione dai contratti pubblici.

Inoltre occorre rendere i controlli più snelli e favorire un approccio collaborativo da parte di chi riceve l'ispezione.

Viene comunicato, infine, che il Governo italiano sta progettando l'istituzione di un'agenzia unica per le ispezioni che dovrebbe accorpate le attività svolte oggi dagli ispettori del Ministero del Lavoro, dell'Inps, dell'Inail e delle Asl, permettendo l'unificazione delle banche dati dei vari enti, così da poter attingere ad un bacino ampio ed unico di informazioni.

1.15 - Piccola mobilità: senza fondi l'Inps chiederà gli addebiti contributivi

Se non saranno stanziati fondi necessari per sostenere le aziende che hanno assunto nel 2012 lavoratori regolarmente iscritti nelle liste di mobilità, l'Inps, dal **15 settembre**, invierà ai datori di lavoro interessati le note di rettifica con gli addebiti contributivi relativi agli incentivi per l'assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste della piccola mobilità.

La data è stata fissata con il messaggio 2889/14.

L'agevolazione riguardante i soggetti iscritti nelle liste di mobilità non è stata rifinanziata ed è stata abrogata dal decreto direttoriale 264 del 19 aprile 2013, prevedendo, in sostituzione, il riconoscimento di un bonus pari a 190 euro.

1.16 - Per la gestione dei collaboratori, accesso anche ad altro responsabile

L'INPS, con messaggio n. **6950** dell'11 settembre 2014, ha comunicato di aver rilasciato un'applicazione che consente agli operatori di sede la registrazione negli archivi dell'Istituto della figura, denominata "Altro Responsabile", autorizzata a gestire gli adempimenti relativi ai collaboratori e assimilati.

L'Altro Responsabile è colui che, per incarico diretto da parte del legale rappresentante o per incarico correlato al proprio rapporto di lavoro (es. direttore del personale), può gestire tutti gli adempimenti relativi alla Gestione separata alla stregua del legale rappresentante.

La medesima applicazione consente anche di inserire i dati relativi ai nuovi legali rappresentanti delle aziende della Gestione separata.

Per le richieste di abilitazione dei legali rappresentanti e del responsabile dei rapporti con l'INPS, dovrà essere utilizzato il modello "SC82".

Avvenuta la registrazione, l'Altro Responsabile potrà accedere al Cassetto Committenti della Gestione separata.

1.17 - Circolare Minlavoro su ammortizzatori in deroga

Il Ministero del Lavoro, con circolare n. **19** dell'11 settembre 2014, ha illustrato la disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga alla luce del decreto interministeriale n. 83473 dell'1 agosto 2014.

Si specifica che le disposizioni contenute nel decreto si applicano agli accordi stipulati - in sede regionale per le imprese ubicate nel territorio di una singola Regione, in sede governativa per le imprese c.d. plurilocalizzate - dalla data di pubblicazione del decreto medesimo.

Con riferimento alle prestazioni in deroga relative all'anno 2014, viene sottolineato che la possibilità di concederle ai lavoratori subordinati che siano in possesso di un'anzianità lavorativa di almeno 8 mesi presso l'impresa, è requisito che si applica solo alle prestazioni concesse in base ad accordi stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto.

Interessante è, altresì, la specifica ministeriale per cui il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga può essere richiesto soltanto dai soggetti giuridici qualificati come imprese,

così come individuate dall'articolo 2082 c.c., fra cui rientrano anche i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 c.c. (coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti).

Per quanto concerne la presentazione delle domande, il Ministero chiarisce che le stesse, corredate dell'accordo, vanno presentate dalle aziende in via telematica all'INPS e alle Regioni entro venti giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.

Tuttavia, nelle more del rilascio della procedura telematica da parte dell'INPS, fermo restando il termine di presentazione dell'istanza, si considerano validamente presentate le istanze trasmesse secondo le procedure e le modalità disciplinate da ciascuna Regione e P.A. con riferimento agli accordi anteriori alla data di entrata in vigore del decreto e in attesa dell'emanazione del medesimo.

Inoltre, in fase di prima applicazione, le domande relative ad eventi iniziati in un momento antecedente la data di entrata in vigore del decreto, si considerano valide se presentate entro venti giorni dalla data di pubblicazione della circolare sul sito del Ministero del Lavoro, coincidente con la data di emanazione.

Nel caso di crisi che coinvolgano unità produttive site in diverse Regioni o P.A., l'accordo va sottoscritto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro - Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali - e trasmesso telematicamente, unitamente alla domanda, dall'azienda all'INPS.

Anche in questo caso, non essendo ancora stata rilasciata la procedura telematica da parte dell'INPS, saranno considerate validamente presentate le istanze trasmesse entro il termine di venti giorni al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per gli ammortizzatori sociali e gli incentivi all'occupazione, utilizzando la modulistica ancora disponibile sul sito web www.lavoro.gov.it > Area lavoro > ammortizzatori sociali > concessioni in deroga e/o normative speciali.

In fase di prima applicazione, le domande relative ad eventi iniziati in un momento antecedente la data di entrata in vigore del decreto, si considerano valide se presentate entro venti giorni dall'11 settembre 2014.

1.18 - Novità per il Job Act

La Commissione Lavoro del Senato ha approvato degli emendamenti al Ddl delega "Jobs act":

- prevista più flessibilità per i contratti di solidarietà, sia difensiva che espansiva (che prevede la riduzione dell'orario di lavoro e della retribuzione del personale per un contestuale aumento di organico);
- introdotta la "promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo", attraverso il contratto trilaterale (contratto di ricollocazione) tra lavoratore disoccupato, centri per l'impiego e agenzia per il lavoro con "cui gli intermediari del lavoro dovranno prendere in carico il disoccupato o inoccupato nel percorso di ricerca di lavoro e saranno premiate con un voucher regionale, con saldo della quota principale a risultato ottenuto, dunque "in proporzione alla difficoltà di collocamento, a fronte

- dell'effettivo inserimento”;
- introduzione delle ferie solidali, che consistono nella possibilità da parte di un lavoratore di cedere i giorni di riposo eccedenti quelle previste dal contratto nazionale, ad un collega che sia madre o padre di un figlio minore che necessiti di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute.

1.19 - Nuovi comuni in Emilia-Romagna: le procedure per l'agricoltura


L'INPS, con messaggio n. **6932** del 10 settembre 2014, ha ricordato che, a seguito della fusione di Comuni, la L.R. Emilia Romagna n. 18 del 7 novembre 2013, ha istituito i seguenti nuovi Comuni: Valsamoggia; Fiscaglia; Sissa Trecasali; Poggio Torriana.

Per quanto concerne gli adempimenti che attengono la gestione previdenziale dell'agricoltura, l'Istituto ha comunicato che le DA già presenti negli archivi in stato di "accolta", presentate dalle aziende dei vecchi comuni, verranno cessate d'ufficio con decorrenza 30/09/2014.

I dati relativi alle medesime DA verranno duplicati in una nuova DA che riporta i codici ISTAT di nuova istituzione, con decorrenza 01/10/2014.

Inoltre, le aziende iscritte nei vecchi comuni dovranno inoltrare i DMAG con i nuovi codici ISTAT a partire dal 3° trimestre 2014 (01/10/2014).

Infine, il messaggio chiarisce che gli intermediari, già autorizzati alla gestione delle aziende interessate, saranno autorizzati automaticamente alla gestione delle aziende contraddistinte dai nuovi codici ISTAT del rispettivo comprensorio provinciale.



GUIDA PRATICA

Incentivi Inps per l'assunzione/stabilizzazione dei disoccupati nel 2012

E' stata prorogata, **ma solo per le assunzioni relative al 2012**, l'agevolazione prevista in via sperimentale dalla legge 191/2009 (Finanziaria 2010). La proroga è diventata operativa il 31 gennaio 2014, data della pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" del decreto n. 75866 del 2 settembre 2013 del Ministero del Lavoro.

Agevolazioni per l'assunzione, la stabilizzazione o la proroga relative all'anno 2012 di lavoratori disoccupati che versino in situazioni particolari

L'agevolazione non è prorogata per il 2013, dunque l'incentivo cessa il 31 dicembre 2012.

I benefici sono legati alle:

- assunzioni di lavoratori disoccupati che abbiano almeno 50 anni, titolari di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali;
- prosecuzioni del rapporto di lavoro con dipendenti già in forza, che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, per i quali siano scaduti determinati benefici connessi alla condizione di disoccupato del lavoratore;
- assunzioni a tempo pieno e indeterminato di lavoratori disoccupati di qualunque età, titolari di indennità di disoccupazione ordinaria o del trattamento speciale di disoccupazione edile.

Le modalità operative

Con la circolare 98 del 2014 l'Inps fornisce le modalità operative per la fruizione dei benefici relativi al 2012; per quanto non specificato, si rinvia alla circolare numero 22 del 31 gennaio 2011.

Entro il 30 settembre 2014 i datori di lavoro che hanno assunto/stabilizzato tali categorie di disoccupati per fruire delle agevolazioni devono presentare domanda - esclusivamente in via telematica - all'Inps.

Il percorso dell'istanza

La domanda, contenente una dichiarazione di responsabilità in ordine alla sussistenza delle condizioni di legge, dovrà essere presentata in modalità telematica,

avvalendosi dell'applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente" disponibile sul sito internet, seguendo il percorso

Servizi on line> Per tipologia di utente> Aziende, consulenti e professionisti> Servizi per le aziende e consulenti (autenticazione con codice fiscale e pin)> Dichiarazioni di responsabilità del contribuente.

NB! nel caso i datori di lavoro abbiano presentato già erroneamente le domande, le stesse dovranno essere ripresentate entro il 30 settembre 2014.

La risposta dell'Inps

Entro il 31 ottobre 2014, le istanze verranno o rigettate o trasmesse dall'Istituto alla Direzione generale per la verifica finanziaria della sufficienza delle risorse.

La Direzione generale formerà **per ogni beneficio un elenco** delle aziende che hanno presentato domanda.

Se le risorse non dovessero essere sufficienti, a conclusione delle verifiche la Direzione generale pubblicherà le graduatorie nazionali contenenti gli elenchi dei datori di lavoro ammessi ai benefici.

Nel caso in cui le risorse stanziare non siano sufficienti, il beneficio viene concesso: secondo l'**ordine cronologico di decorrenza** dell'assunzione, della proroga a tempo determinato o della trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro; nell'ipotesi di semplice continuazione del rapporto di lavoro già in essere, si fa riferimento alla **data di scadenza dell'agevolazione originaria o, se più recente, alla data di maturazione dei 35 anni di anzianità contributiva.**

Tre agevolazioni per le tre tipologie di disoccupati

A - Riduzione contributiva – il datore dovrà per il lavoratore una contribuzione pari a quella prevista per gli apprendisti (10%)

Non devono ricorrere i presupposti per applicare gli incentivi previsti direttamente dagli articoli 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge 223/1991.

Durata → per la durata del rapporto di lavoro e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012; in caso di proroga a tempo determinato di un rapporto già agevolato, non può essere complessivamente superiore a 12 mesi.

Per lavoratori con almeno 50 anni di età e beneficiario dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali,
→ **il rapporto di lavoro deve essere:** assunzione a tempo determinato o indeterminato, pieno o parziale.

Per lavoratori con almeno 50 anni di età alla data della trasformazione o della proroga* e destinatario dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari alla data dell'assunzione a tempo determinato,

→ **il rapporto di lavoro deve essere:** trasformazione in tempo indeterminato di un contratto a termine già instaurato; proroga a tempo determinato del contratto a termine già instaurato.

NB! * Se il lavoratore ha compiuto 50 anni già alla data dell'originaria assunzione a tempo determinato, il beneficio spetta sia per il rapporto a termine originario che per la successiva proroga a tempo determinato o trasformazione a tempo indeterminato; se invece il lavoratore ha compiuto 50 anni solo alla data della proroga o trasformazione il beneficio spetta solo per la proroga o trasformazione.

Per le assunzioni, le proroghe e le trasformazioni effettuate a decorrere dal 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della riforma Fornero - legge 92/2012), il beneficio compete a condizione che vengano rispettate le norme che riconoscono un diritto di precedenza alla riassunzione in favore del medesimo lavoratore o di altro lavoratore (il diritto di precedenza non matura in capo ad un lavoratore assunto a tempo determinato dalle liste di mobilità).

B - Prolungamento della riduzione contributiva - il datore potrà proseguire a versare per il lavoratore una contribuzione pari a quella prevista per gli apprendisti (10%)

Durata → fino al diritto al pensionamento e comunque non oltre il 2012.

Per i lavoratori con almeno 50 anni di età, già in forza e che abbiano maturato almeno 35 anni di anzianità contributiva,

- se precedentemente assunti dalle liste di mobilità, l'agevolazione spetta se: è meramente proseguito nel 2012 un rapporto per il quale il beneficio era scaduto a fine 2011 o nel 2012; è stato prorogato nel 2012 un contratto a termine oltre i 12 mesi previsti dall'articolo 8, comma 2, della legge 223/1991.
- se precedentemente assunti nel 2010 o 2011, mentre godevano di indennità di disoccupazione, il beneficio spetta se: è meramente proseguito nel 2012 un rapporto per il quale il beneficio era scaduto a fine 2011; è stato prorogato, con decorrenza 1 gennaio 2012, un rapporto per il quale il 31 dicembre 2011 erano scadute le riduzioni contributive; è stato trasformato a tempo indeterminato, con decorrenza 1° gennaio 2012, un contratto a termine instaurato nel 2010 o nel 2011 per il quale l'agevolazione era scaduta il 31 dicembre 2011.

→ **il rapporto di lavoro deve essere:** proseguito.

C - Contributo mensile – il datore riceve un incentivo, pari all'indennità residua (e

comunque non oltre il 31 dicembre 2012), erogato come conguaglio con le somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali

Durata → durata residua del trattamento riconosciuto al lavoratore e comunque non oltre il 31 dicembre 2012.

Per i lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali ovvero del trattamento speciale di disoccupazione edile,

→ **il rapporto di lavoro deve essere:** assunzione a tempo pieno e indeterminato nel 2012; trasformazione a tempo pieno e indeterminato, effettuata nel corso del 2012, di un rapporto di lavoro a tempo determinato in precedenza instaurato.

Per le assunzioni, le proroghe e le trasformazioni effettuate a decorrere dal 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della legge 92/2012, di riforma del mercato del lavoro), il beneficio compete a condizione che vengano rispettate le norme che riconoscono un diritto di precedenza alla riassunzione in favore del medesimo lavoratore o di altro lavoratore (il diritto di precedenza non matura in capo ad un lavoratore assunto a tempo determinato dalle liste di mobilità, in forza di quanto disposto dall'articolo 10, c. 1, lett. c ter, del d.lgs. 368/2001, nel testo modificato, da ultimo, dall'articolo 7, c. 1, lett. d, del d.l. 76/2013, convertito dalla legge 99/2013).

Il beneficio è cumulabile con le riduzioni contributive spettanti in base alla normativa vigente, compresi i benefici di cui all'articolo 2, comma 134, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Norme e prassi

legge 191/2009 (Finanziaria 2010)

legge 92/2012, di riforma del mercato del lavoro

Ministero del Lavoro, decreto n. 75866 del 2 settembre 2013

Inps, circolare 98 del 6 agosto 2014

Inps, circolare numero 22 del 31 gennaio 2011

legge 223/1991

INFORMAZIONI DI CONTATTO

Per sostituire la fotografia corrente con una fotografia personalizzata, fare clic con il pulsante destro del mouse su di essa e quindi scegliere Cambia immagine.




Nome

Titolo

Tel. [Telefono]

Fax [Fax]

[Indirizzo posta elettronica]



Nome

Titolo

Tel. [Telefono]

Fax [Fax]

[Indirizzo posta elettronica]